

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

il giorno 7.12.1976

tra

la ditta LONCAR rappresentata dal Sig. Longhi Ivano ed assistita dal Sig. Campana dell'AFI di Modena

le Maestranze rappresentate dal Consiglio di Fabbrica ed assistite dai sigg. Milena Castellazzi e Gasparini Maurizio della FULTA
si è convenuto quanto segue:

1) Ocupazione investimenti

- a) fatto salvo quanto previsto dal CCNL l'azienda farà conoscere a richiesta del C.d.F. gli indirizzi produttivi, di ricerca tecnologica e di investimenti, con particolare riguardo ai livelli occupazionali che ne possono derivare, alle condizioni ambientali ed ecologiche ed alla organizzazione del lavoro.
- b) in base ai programmi produttivi attuali, l'azienda si impegna ad aumentare gli attuali organici nei vari reparti con particolare riferimento alla monovia, al fine di garantire la produzione.

2) Organizzazione del lavoro

- a) l'azienda si dichiara disponibile ad incontrarsi regolarmente con il C.d.F. al fine di esaminare la possibilità di rotazione delle mansioni tra i lavoratori di uno stesso settore.
- b) l'azienda si impegna a qualificare in cat.C. operaia i lavoratori svolgenti mansioni plurime, nell'attuale situazione si fa riferimento al reparto monovia con l'inquadramento di n.2 lavoratori in tale categoria (C operaia).
- c) l'azienda si impegna a discutere preventivamente con il C.d.F. eventuali modifiche da apportare ai ritmi di lavoro attualmente esistenti.

3) Ambiente di lavoro

- a) l'azienda riconosce il Consorzio Socio Sanitario del comprensorio Carpi-Novi ed il relativo tariffario per accettare l'esistenza e la qualità di agenti nocivi sul luogo del lavoro onde adottare le misure idonee a limitare le eventuali cause determinanti condizioni di pericolo, di nocività o di altri elementi che si riflettano negativamente sulle condizioni psicologiche dei lavoratori;
- b) il C.d.F. comunicherà all'azienda i reparti da sottoporre a visite con un preavviso di almeno 24 ore impegnando inoltre i componenti

- del Consorzio prescelto a mantenere il segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui verranno a conoscenza, tali accertamenti non dovranno di massima intralciare la produzione ed inoltre il Consiglio di fabbrica delegherà di volta in volta, un proprio componente per accompagnare i componenti del Consorzio per il tempo strettamente necessario. Copia dei verbali alle condizioni di nocività ambientali saranno consegnate, tramite il Consiglio di fabbrica alla Direzione Aziendale;
- c) sono inoltre istituiti, gestiti dai lavoratori, i libretti individuali sanitari e di rischio ed i registri dei dati biostatistici ed ambientali, al fine di facilitare il controllo sulle condizioni ambientali e dei lavoratori;
- d) ai lavoratori che su invito del Consorzio Socio Sanitario, saranno sottoposti a visite mediche generiche o specialistiche, saranno riconosciute 2 (due) ore annue di permesso retribuito in caso di accertamenti diagnostici presso gabinetti medici esterni alla azienda e le ore necessarie per accertamenti diagnostici effettuati all'interno dell'azienda stessa;
- e) le parti si danno atto che quanto previsto dal presente punto attua il disposto dell'art.9 della legge 300 del 20/5/1970.

4) Lavoro esterno

- a) Fatto salvo quanto previsto dal CCNL, l'azienda comunicherà a richiesta del Consiglio di fabbrica i dati relativi al lavoro dato all'esterno; quantità e tipo di lavorazione, denominazione e indirizzo dell'azienda/ di quant'altro;
- b) alle lavoranti a domicilio regolarmente assunte viene riconosciuta la tariffa in quota minuto tramite l'applicazione della seguente formulazione: quota oraria della 3a categoria degli operai interni (comprendiva di tutti gli istituti e accessori) : (di viso) 60 minuti. La tariffa sopra risultante dovrà essere moltiplicata per i minuti impiegati nelle varie lavorazioni;
- tempi di lavorazione di alcune operazioni concordate:
- | | |
|-----------|----------------------|
| zig zag | = 140 paia ogni ora; |
| pantofole | = 2 minuti |
| derbi | = 2½ minuti |
| stivale | = 3 minuti |
| sax | = 4½ minuti |
- nelle suddette tariffe verranno maggiorate di ferie- festività- gratifica natalizia e anzianità di licenziamento in base alle percentuali previste dal CCNL: 22% per anzianità - 5% ferie festività e gratifica natalizia e 2% per rimborso spese; in aggiunta al 4% già in atto, le maggiorazioni sopra citate verranno ero-

/

gate con le seguenti modalità:

9% al 1.12.1976
8% al 1.10.1977
8% al 1.5.1978

- alle lavoratrici a domicilio che abbiano acquisito condizioni di miglior favore, tali condizioni verranno mantenute.

5) Mensa e Trasporto

a) l'azienda si impegna ad aderire ad eventuali accordi tra l'Associazione Imprenditoriale - i Sindacati e l'Ente Locale per la istituzione di servizi, quali: le mense interaziendali e il trasporto pubblico.

6) Categorie

I lavoratori che hanno raggiunto 1 anno di anzianità nell'azienda alla data 1.4.1977 passeranno dalla 3a cat. operai alla 2a categoria operai;

dalla 4a cat.op. alla 3a cat. e dopo 1 anno dall'assunzione in 2a cat.op.;

La 3a cat. op. dalla data del 1.4.1977 rimarrà per i lavoratori addetti alle mansioni di pulizia e di manovalanza e sarà di par-cheggio per 1 anno per i nuovi assunti. I lavoratori Gibertoni Olivo e Balugani Sergio al 1.4.1977 passeranno in cat. C intermedia, la lavoratrice Siena Paola al 1.4.77 passerà in cat. impiegati.

7) Diritti sindacali

I permessi retribuiti, per il disimpegno delle funzioni sindacali del Consiglio di Fabbrica, previsti dall'art.23 della legge N.300 del 20/5/1970 e dall'art.15 del CCNL in vigore, saranno utilizzabili da tutti i componenti il Consiglio medesimo.

8) Premio di Produzione

Fermo restando la corresponsione della percentuale prevista dall'art.2 del vigente CCNL, l'attuale premio di produzione di Lire 23.355= (135 orarie x 173) viene elevato fino alla somma totale di L. 36.355= da scaglionarsi secondo le seguenti misure e decorrenze:

L.5.000 (cinquemila) dal 1.11.76;

L.5.000 (cinquemila) dal 1.6.77;

L.3.000 (tremila) dal 1.12.77.

Esso sarà corrisposto a tutti i dipendenti e su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

9) Anticipo indennità economica INAM e INAIL

L'azienda corrisponderà a tutti i dipendenti alle normali scaden-

ze mensili le indennità economiche di malattia e infortunio nelle percentuali previste dal CCNL comprensive di quanto erogato dagli istituti previdenziali.

10) Decorrenza e durata

Il presente accordo, che annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi aziendali, decorre dal 1.11.76 e scadrà il 31.8.78.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'Azienda

p. la FULTA

p. il C.d.fabbrica

p. 1° APT



ALLEGATO



La indennità di trasferta ai lavoratori residenti oltre i 4 km. viene erogata consegnando agli stessi un buono benzina di importo uguale al relativo rimborso derivato dalla seguente formula:

$$L.30 \times \text{km.} \times 2 \times \text{gg.} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Ler Claudio
Franchini M. E.
Gambini Mafalda
Tisci Lucrezia